

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 22-7247

Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL AT entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di assistenza primaria.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art.1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 che definisce le linee programmatiche delle nuove forme aggregative finalizzate alla riorganizzazione, da parte della Regione, dei servizi territoriali di assistenza primaria;

visto l'art. 33, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 33, comma 5, dell'ACN MMG che dispone: "L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente residenti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma comunque mai inferiore a 5.000.";

visto l'art. 40, comma 10, ACN MMG che statuisce: "L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 23 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, consente che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell'assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolano la normale erogazione dell'assistenza.";

vista la DGR 53-2487 del 23 novembre 2015, di approvazione dell'atto aziendale di cui alla deliberazione dell'ASL AT n. 77 del 12 ottobre 2015, che ha disposto l'istituzione di un unico Distretto denominato "S.C. Distretto ASL AT" in luogo dei precedenti tre Distretti qui di seguito elencati con la relativa suddivisione in ambiti di scelta:

Distretto "Asti Centro"

Ambito di scelta n. 1 comprendente i Comuni di : Asti, Isola d'Asti, Mongardino.

Distretto "Asti Sud"

Ambito di scelta n. 2 comprendente i Comuni di: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole, Sessame, Vesime.

Ambito di scelta n 3 comprendente i Comuni di: Calosso, Canelli, Cassinasco, Rocchetta Palafea.

Ambito di scelta n 4 comprendente i Comuni di: Bruno, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Quaranti.

Ambito di scelta n. 5 comprendente i Comuni di Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti.

Ambito di scelta n. 6 comprendente i Comuni di: Agliano Terme, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti, Vinchio.

Ambito di scelta n. 7 comprendente i Comuni di: Calamandrana, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cortiglione, Moasca, Montabone, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra.

Distretto "Asti Nord"

Ambito di scelta n. 8 comprendente i Comuni di: Calliano, Castell'Alfero, Frinco, Grazzano Badoglio, Penango, Portacomaro, Scurzolengo, Tonco.

Ambito di scelta n. 9 comprendente i Comuni di: Aramengo, Cocconato, Cunico, Montiglio Monferrato, Moransengo, Piovà Massaia, Robella, Tonengo.

Ambito di scelta n. 10 comprendente i Comuni di: Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Montechiaro d'Asti, Piea, Settime, Soglio, Viale, Villa San Secondo.

Ambito di scelta n. 11 comprendente i Comuni di: Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Refrancore, Viarigi.

Ambito di scelta n. 12 comprendente i Comuni di: Azzano d'Asti, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro.

Ambito di scelta n. 13 comprendente i Comuni di: Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Ferrere, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole.

Ambito di scelta n. 14 comprendente i Comuni di: Baldichieri d'Asti, Cantarana, Capriglio, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Montafia, Roatto, Villafranca d'Asti.

Ambito di scelta n. 15 comprendente i Comuni di: Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti;

visti gli artt. 26 bis e 26 ter dell' ACN MMG che disciplinano, rispettivamente, l'Aggregazione funzionale territoriale della Medicina generale (AFT) e l' Unità complessa delle Cure primarie (UCCP), nuove forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali dell'assistenza primaria;

preso atto della deliberazione n. 41 del 14 maggio 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL AT (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale, acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, viene evidenziato che:

- l'attuale configurazione degli ambiti territoriali di scelta comporta una distribuzione non omogenea, nel territorio, dei medici operanti nell' ASL, con conseguente incremento di scelte in deroga territoriale, ai sensi dell' art. 40, comma 10 ACN, dato l'esiguo numero di medici inseriti in taluni ambiti in quanto di dimensioni eccessivamente ridotte;
- l'accorpamento degli esistenti ambiti, come sotto specificato, consente l'effettiva tutela del principio di libera scelta del medico, risultando maggiore il numero dei professionisti operanti in ciascun ambito, e pone le condizioni per la costituzione e lo sviluppo delle forme associative della medicina generale: in particolare delle medicine in rete e di gruppo (che, in base al disposto di cui all'art. 54, comma 4, dell' ACN MMG, debbono essere composte da medici appartenenti al medesimo ambito di scelta) propedeutiche alla costituzione delle nuove forme organizzative

della medicina generale Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse Cure Primarie;

- il 40% (6 su 15) degli attuali ambiti territoriali ha una popolazione residente inferiore a 7000 unità, numero minimo previsto, di norma, dal menzionato art. 33, comma 5, ACN MMG.

In tale deliberazione viene proposta la seguente variazione degli esistenti ambiti territoriali afferenti il neo- istituito “S.C. Distretto ASL AT”:

Ambito di scelta n. 1 invariato

Ambito di scelta n.2 risultante dall'accorpamento degli ambiti territoriali n. 2, 3 e 5

Ambito di scelta n. 3 risultante dall' accorpamento degli ambiti territoriali n. 4, 6 e 7

Ambito di scelta n. 4 risultante dall' accorpamento degli ambiti territoriali n. 8,9,10,11 e 12

Ambito di scelta n. 5 risultante dall' accorpamento degli ambiti territoriali n. 13, 14 e 15

Considerato che la menzionata riorganizzazione distrettuale, il minor numero di residenti rispetto al tetto fissato dalla convenzione convenzionale, il limitato riconoscimento del principio di libera scelta del medico di assistenza primaria e, infine, il nuovo modello organizzativo delle cure primarie, da attuarsi da parte della Regione, comportano la necessità di definire gli ambiti territoriali del Distretto ASL AT in quanto trattasi di provvedimento di competenza regionale ai sensi dell' art. 33, comma 3, ACN MMG;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 33 dell' ACN MMG;

visti gli artt. 26 bis e 26 ter dell' ACN MMG;

visto l' art. 40 dell' ACN MMG;

visto l'art. 54, comma 4, dell' ACN MMG;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- la seguente definizione degli ambiti territoriali di scelta/revoca per l'assistenza primaria, afferenti il Distretto "S.C. Distretto ASL AT" con i sottoelencati Comuni:

Ambito di scelta n.1.

Asti, Isola d'Asti, Mongardino.

Ambito di scelta n.2.

Bubbio, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, Serole, Sessame, Vesime, Calosso, Canelli, Cassinasco, Rocchetta Palafea, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti.

Ambito di scelta n.3.

Bruno, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Fontanile, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Quaranti, Agliano Terme, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti, Vinchio, Calamandrana, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cortigione, Moasca, Montabone, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto, Vaglio Serra.

Ambito di scelta n.4.

Calliano, Castell'Alfero, Frinco, Grazzano Badoglio, Penango, Portacomaro, Scurzolengo, Tonco, Aramengo, Cocconato, Cunico, Montiglio Monferrato, Moransengo, Piovà Massaia, Robella, Tonengo, Camerano Casasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Montechiaro d'Asti, Piea, Settime, Soglio, Viale, Villa San Secondo, Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Refrancore, Viarigi, Azzano d'Asti, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro.

Ambito di scelta n.5.

Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Ferrere, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Tigliole, Baldichieri d'Asti, Cantarana, Capriglio, Castellero, Cortandone, Mareto, Monale, Montafia, Roatto, Villafranca d'Asti, Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d'Asti.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)